

# L'attività svolta dal Garante

**PAGINA BIANCA**

## II. L'attività svolta dal Garante

### 3. IL GARANTE E LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

#### 3.1. I REGOLAMENTI SUI TRATTAMENTI DI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

Nel 2011 il Garante ha espresso parere favorevole su due schemi di regolamento del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) riguardanti, rispettivamente, il “Registro delle sanzioni disciplinari” e le “Regole procedurali di carattere tecnico operativo per l’attuazione del Registro delle sanzioni disciplinari” (parere 16 febbraio 2011 [doc. *web* n. 1793469]).

Registro delle  
sanzioni  
disciplinari del  
Coni

Il primo schema è volto a disciplinare l’istituzione e la gestione del registro delle sanzioni disciplinari dell’ordinamento sportivo e le procedure di comunicazione, iscrizione, aggiornamento ed eliminazione dei dati utilizzati per verificare i requisiti di eleggibilità alle cariche elettive del Coni e degli altri organismi sportivi, nonché quelli della tesserabilità presso i medesimi organismi, così come previsto dall’ordinamento sportivo vigente. A tale fine, lo schema di regolamento prevede che nel registro gestito dal Coni, in qualità di titolare del trattamento, vengano iscritti per estratto dagli organismi sportivi e dagli organi di giustizia sportiva i provvedimenti sanzionatori, anche in materia di doping, quelli di clemenza, revisione, revocazione e riabilitazione, nonché i casi annotati in cui i tesserati si siano sottratti alle sanzioni irrogate nei loro confronti.

Il secondo schema di regolamento, invece, individua le regole tecniche di funzionamento del sistema informatico del registro, prevedendo l’implementazione di politiche diurezza idonee a salvaguardare la riservatezza, l’integrità, l’esattezza e la disponibilità delle informazioni e delle risorse del sistema.

Gli schemi di decreto hanno sostanzialmente recepito le indicazioni rese dall’Ufficio del Garante nel corso di vari contatti informali a livello tecnico, volti a garantire un più elevato *standard* di tutela del diritto alla protezione dei dati personali. In particolare, le predette indicazioni hanno riguardato l’esplicitazione delle finalità perseguite dai soggetti che hanno accesso al Registro, la gestione delle credenziali di autenticazione, la descrizione degli accorgimenti tecnici volti a garantire la sicurezza informatica dei dati ivi contenuti, nonché le

finalità e le modalità di accesso e utilizzo di un archivio storico delle transazioni intervenute sui provvedimenti iscrivibili nel Registro.

Unioncamere

Il Garante ha espresso parere favorevole sulla richiesta di Unioncamere di modifica della scheda, allegata allo schema tipo di regolamento per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati dalle camere di commercio, che individua i tipi di dati e di operazioni eseguibili per le rilevanti finalità di interesse pubblico relative alla gestione e al rinnovo dei componenti degli organi collegiali di amministrazione e controllo (artt. 20, comma 2, 65 e 69 del Codice).

Tale modifica si è resa necessaria per l'entrata in vigore della nuova disciplina sulla composizione dei consigli camerali, contenuta nel d.lgs. 15 febbraio 2010, n. 23 e nei relativi decreti attuativi del 4 agosto 2011 nn. 155 e 156 (decreto in merito al quale il Garante ha espresso parere favorevole il 26 maggio 2011 [doc. *web* n. 1817531]). In particolare, le nuove procedure di designazione dei componenti dei consigli delle camere di commercio, introducono trattamenti di dati sensibili relativi agli iscritti alle organizzazioni di categoria, imprenditoriali e sindacali e agli associati alle associazioni dei consumatori contenuti negli elenchi che le stesse devono depositare presso la camera di commercio per la determinazione della rispettiva consistenza. Pertanto, qualora le camere di commercio modifichino i propri atti regolamentari in conformità a quanto previsto nella scheda valutata positivamente dal Garante, non devono richiedere all'Autorità un ulteriore parere specifico per trattare dati sensibili e giudiziari (parere 20 gennaio 2012 [doc. *web* n. 1870229]).

### *3.1.1. Regolamenti degli enti locali*

Nell'anno di riferimento, si sono registrate alcune richieste di pareri degli enti locali relative a trattamenti di dati sensibili o giudiziari ritenuti non ricompresi, per tipologia di dati o di operazioni, né negli schemi tipo di regolamento sui quali il Garante si è espresso favorevolmente (cfr. schemi Anci - Associazione nazionale dei comuni italiani [doc. *web* n. 1174532], Upi - Unione delle province d'Italia [doc. *web* n. 1174562] e Uncem - Unione nazionale comuni comunità enti montani [doc. *web* n. 1182195], cfr. Relazione 2006, p. 19), né nei pareri con i quali il Garante si è espresso positivamente con riferimento a ulteriori trattamenti di dati sensibili e giudiziari non considerati nei predetti schemi tipo (cfr.

Relazione 2005, p. 20 [doc. *web* n. 1213424]; cfr. Relazione 2006, pp. 34 e 35 [doc. *web* nn. 1213424, 1298732, 1314392, 1370369, 1377640, 1434995]; cfr. Relazione 2008, p. 51 [doc. *web* n. 1507195]).

Tra i casi maggiormente significativi si segnala la richiesta di un comune in merito alla necessità di introdurre nel proprio regolamento sui dati sensibili e giudiziari una nuova scheda, non prevista nel predetto schema tipo Anci, avente ad oggetto i trattamenti di dati personali derivanti dall'installazione di impianti di videosorveglianza. Al riguardo, è stato evidenziato che non occorre predisporre una scheda per i trattamenti di dati personali effettuati attraverso impianti audiovisivi, in quanto l'installazione di telecamere, nel caso rappresentato, non era preordinata al trattamento specifico di dati sensibili; i trattamenti in questione devono avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Codice e delle indicazioni fornite dal Garante nel provvedimento in materia di videosorveglianza approvato l'8 aprile 2010 (in G.U. 29 aprile 2010, n. 99 [doc. *web* n. 1712680]) (nota 29 novembre 2011).

### **3.2. LA TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

In ordine al primo profilo si menziona una segnalazione relativa alla pubblicazione sul bollettino ufficiale di una regione, accessibile anche dal sito internet istituzionale, delle graduatorie per la concessione di contributi per l'acquisto di attrezzature informatiche recanti l'indicazione delle generalità e del tipo di disabilità di cui erano affetti circa millenovecento persone. A seguito di un accertamento preliminare, è stato altresì verificato che le predette graduatorie erano accessibili a chiunque, attraverso una semplice ricerca nominativa dei beneficiari effettuata attraverso i comuni motori di ricerca. L'Ufficio, nel richiamare le indicazioni fornite nelle linee-guida del 2 marzo 2011 (cit. *infra*), relative alla pubblicazione di dati in internet da parte delle amministrazioni pubbliche, ha evidenziato che la disciplina sulla protezione dei dati personali vieta, in particolare, la diffusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute. A seguito dell'intervento del Garante, la regione ha provveduto a rimuovere dal sito *web* le graduatorie oggetto della segnalazione. Su tale base l'Ufficio, pur essendo stata riscontrata una condotta non conforme alla disciplina applicabile, non ha ravvisato i presupposti per

l'adozione di un provvedimento avente ad oggetto direttamente il trattamento dei dati, ma ha disposto gli opportuni accertamenti volti a verificare i presupposti per la contestazione, con un eventuale autonomo procedimento sanzionatorio, della violazione del divieto di diffondere dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati (nota 3 novembre 2011).

Anche nel 2011 sono pervenute diverse richieste di chiarimento in ordine alle problematiche concernenti il trattamento dei dati personali connesso alla trasparenza dell'attività amministrativa e all'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi ai sensi della l. 7 agosto 1990, n. 241.

In merito al secondo profilo, il Garante ha ribadito che il Codice non ha abrogato le norme vigenti in materia di accesso ai documenti amministrativi (artt. 59 e 60), le quali attribuiscono il diritto di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi ai soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso (artt. 22 e ss., l. 7 agosto 1990, n. 241, così come modificata dalla l. 11 febbraio 2005, n. 15; art. 2 d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184).

Le valutazioni in ordine alle determinazioni dell'amministrazione interpellata in relazione a richieste di accesso ai documenti esulano dall'ambito di competenza del Garante, limitato alla protezione dei dati personali. Le scelte dell'amministrazione interpellata, in caso di ostensione dei documenti richiesti oppure di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso, rimangono sindacabili dinanzi al giudice amministrativo (art. 25, l. n. 241/1990 e ss.mm. citate) (nota 14 novembre 2011).

Analogamente, con specifico riferimento al diritto di accesso dei consiglieri comunali ad atti contenenti dati sensibili, è stato ricordato come l'esercizio di tale diritto, ai sensi dell'art. 65, comma 4, lett. b), del Codice, è consentito laddove sia indispensabile allo svolgimento della funzione di controllo, di indirizzo politico, di sindacato ispettivo e di altre forme di accesso a documenti riconosciute dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per consentire l'espletamento di un mandato elettivo (v. scheda n. 33 dello schema tipo Anci [doc. web n. 1174532] sul quale l'Autorità si era espressa positivamente il 21 settembre 2005 [doc. web n. 1170239]).

Spetta, pertanto, all'amministrazione destinataria della richiesta, senza richiedere alcun consenso agli interessati, né alcuna autorizzazione a questa Autorità, accertare l'ampia e qualificata posizione di pretesa all'informazione *ratione officii* del consigliere comunale e tale valutazione è eventualmente sindacabile dal giudice amministrativo (artt. 18, commi 2 e 4, 19, 59 e 60 del Codice).

Resta ovviamente ferma la necessità che i dati personali così acquisiti dagli aventi diritto siano utilizzati effettivamente per le sole finalità realmente pertinenti al mandato, rispettando l'obbligo del segreto *"nei casi specificamente determinati dalla legge"*, nonché i divieti di divulgazione dei dati personali (si pensi ad esempio all'art. 22, comma 8, del Codice che vieta la diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute) (nota 31 marzo 2011).

Quesiti specifici sono stati posti in ordine alle richieste di accesso di giornalisti dalle Regioni Piemonte, Toscana e Campania per la documentazione concernente i beneficiari e l'ammontare dei vitalizi percepiti dai consiglieri regionali cessati dal mandato, e dall'Ipab di Vicenza, dal Pio Albergo Trivulzio e dalla Provincia di Bologna in relazione all'elenco dei cittadini affittuari di immobili di proprietà pubblica. In merito, è stato rappresentato che qualora l'Amministrazione reputi legittima la richiesta di accesso rimane *"affidata alla responsabilità del giornalista l'utilizzazione lecita del dato raccolto e quindi la sua diffusione secondo i parametri dell'essenzialità rispetto al fatto d'interesse pubblico narrato, della correttezza, della pertinenza e della non eccedenza, avuto altresì riguardo alla natura del dato medesimo"*. Tale chiarimento –contenuto anche nel documento del Garante del 6 maggio 2004 [doc. web n. 1007634]– è rivolto a chi, nell'esercizio dell'attività giornalistica, utilizza la documentazione a cui ha avuto legittimamente accesso; esso costituisce un'applicazione dei principi generali già dettati dal Codice (cfr. in particolare art. 137) e dalle disposizioni del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (Allegato A.1. al Codice) (*ex plurimis*, note 20 aprile e 12 ottobre 2011).

Sono, inoltre, pervenute numerose istanze (segnalazioni, quesiti e richieste di parere) in ordine al corretto trattamento dei dati personali nella pubblicazione di atti e delibere nelle aree dei siti istituzionali dedicate alla pubblicazione della normativa e degli atti di regioni ed enti locali, nonché nell'albo pretorio *online*.

Il Garante ha già esaminato la relativa problematica con il provvedimento recante le “Linee-guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul *web*” del 2 marzo 2011 (in G.U. 19 marzo 2011, n. 64 [doc. *web* n. 1793203]) (cfr. Relazione 2010, pag. 54) individuando un primo quadro unitario di misure e accorgimenti destinati a tutte le pubbliche amministrazioni che effettuano, in attuazione alle disposizioni normative vigenti, attività di comunicazione o diffusione di dati personali sui propri siti istituzionali per finalità di trasparenza, pubblicità dell’azione amministrativa, nonché di consultazione di atti su iniziativa di singoli soggetti.

A titolo esemplificativo, si ricorda l’esperienza di un cittadino che aveva segnalato al Garante la diffusione di dati personali contenuti in una deliberazione di giunta del 2005 e in una determinazione amministrativa del 2004 pubblicate nel sito *web* del Comune di Padova, relative a un contenzioso giudiziario. A seguito dell’intervento del Garante, il comune si è adeguato alle indicazioni contenute nelle linee-guida citate, rendendo non più accessibile la documentazione contenente i dati personali del segnalante (nota 13 giugno 2011).

Analogamente, in relazione alla pubblicazione sul sito *web* del Comune di Bari dei nominativi dei soggetti esclusi dalle graduatorie relative alla concessione del contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione, l’Amministrazione ha provveduto a rimuovere il relativo file perché pubblicato in violazione dell’art. 19, comma 3, del Codice che ammette la diffusione di dati personali unicamente quando è prevista da una norma di legge o di regolamento (nota 2 agosto 2011).

In diverso ambito, si segnala, inoltre, il provvedimento con cui è stato dichiarato non conforme alla disciplina sulla protezione dei dati personali il trattamento, effettuato dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, di dati personali relativi a un partecipante a una procedura concorsuale per posti vacanti di vice-presidente di sezione di talune commissioni tributarie provinciali, in quanto era stata pubblicata in forma integrale, mediante affissione presso gli uffici di segreteria delle Commissioni stesse, la delibera di rettifica del punteggio delle graduatorie relative all’interessato, contenenti anche valutazioni e apprezzamenti sullo stesso, anziché disporre la pubblicazione della sola parte riguardante la rettifica del punteggio (prov. 22 settembre 2011 [doc. *web* n. 1844190]).

Con specifico riferimento alla pubblicazione di atti e delibere contenenti dati personali nell'albo pretorio *online* degli enti locali, l'Autorità ha avviato numerose istruttorie a fronte delle quali, data la specificità della materia, è attualmente in corso l'elaborazione di nuove linee-guida al fine di individuare un quadro unitario di misure e di accorgimenti utili per le amministrazioni interessate nell'attività di gestione e pubblicazione di atti e documenti nell'albo pretorio *online* presente sui siti istituzionali di comuni e province.

### 3.3. LA DOCUMENTAZIONE ANAGRAFICA E LA MATERIA ELETTORALE

Numerose problematiche riguardanti il corretto trattamento dei dati personali sono emerse nel quadro della gestione dei servizi demografici in ambito comunale.

Si segnala la richiesta di chiarimenti del Comune di Muros in relazione alla possibilità di rilasciare ad altro comune i dati relativi a minori di età tra 12 e 36 mesi. In merito il Garante, nel ribadire che la comunicazione di dati personali da parte dei soggetti pubblici ad altri soggetti pubblici è ammessa in primo luogo quando è prevista da un atto normativo (art. 19, comma 2, del Codice), ha evidenziato che in ambito anagrafico, la normativa di settore sancisce per l'ufficiale di anagrafe la possibilità di rilasciare legittimamente gli elenchi degli iscritti nell'anagrafe della popolazione residente alle *"amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità"* (art. 34, commi 1 e 2, d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223) (nota 26 ottobre 2011).

Sotto altro profilo, il Comune di Vobbia ha chiesto l'intervento del Garante in ordine alla prassi di alcuni comuni di comunicare ai partiti politici i dati contenuti nelle liste anagrafiche della popolazione residente. In proposito, l'Autorità ha rappresentato che con il provvedimento del 7 aprile 2011 (in G.U. 15 aprile 2011, n. 87 [doc. web n. 1804225]) è stato precisato che *"partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possano prescindere dal rendere l'informativa agli interessati, sino al 30 settembre 2011, solo se: 1) i dati siano raccolti direttamente da pubblici registri, elenchi, atti o altri documenti conoscibili da chiunque senza contattare gli interessati, oppure 2) il materiale propagandistico sia di dimensioni ridotte che, a differenza di una lettera o di un messaggio di posta elettronica, non renda possibile inserire un'ideale informativa anche sintetica"*. Tale provvedimento

richiama, a sua volta, il vigente “decalogo” del Garante in materia di propaganda elettorale (prov. 7 settembre 2005, in G.U. 12 settembre 2005, n. 212 [doc. *web* n. 1165613]) con il quale sono stati indicati i presupposti e le garanzie in base alle quali partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono utilizzare lecitamente dati personali a fini di comunicazione politica, nonché di propaganda elettorale e referendaria. Nello specifico è stato previsto che *“possono essere anzitutto utilizzati, senza il preventivo consenso degli interessati, i dati contenuti nelle liste elettorali che ciascun comune tiene, aggiorna costantemente e rilascia in copia anche su supporto elettronico”* (par. 2, lett. *a*)), mentre non sono utilizzabili, fra l’altro, per propaganda, neanche da parte di titolari di cariche elettive, i dati dell’*“anagrafe della popolazione residente, utilizzabile però per la comunicazione istituzionale di amministrazioni pubbliche”* (par. 3) (nota 13 maggio 2011).

Con il provvedimento citato, a differenza dei precedenti provvedimenti di esonero in materia elettorale, il Garante ha, altresì, precisato che gli abbonati presenti negli elenchi telefonici (i cui dati possono essere trattati per finalità di *marketing* se non sono iscritti nel Registro delle opposizioni) possono essere contattati telefonicamente da partiti politici e candidati per finalità di propaganda elettorale solo previa manifestazione espressa del consenso.

Per altro verso, ancora in materia di consultazioni elettorali, si ricorda, inoltre, il parere favorevole espresso dal Garante, a seguito della richiesta formulata dalla Provincia di Bolzano, sullo schema di disegno di legge provinciale riguardante l’introduzione del voto per corrispondenza nella provincia autonoma (parere 20 ottobre 2011 [doc. *web* n. 1851426]) (v. *infra* par. 3.4).

### **3.4. TRATTAMENTI EFFETTUATI PRESSO REGIONI ED ENTI LOCALI**

Le questioni riguardanti il trattamento dei dati personali presso gli enti locali hanno evidenziato problematiche eterogenee.

In merito, si menziona il parere espresso al Ministero dell’interno in ordine ad uno schema di decreto ministeriale recante il nuovo regolamento di gestione dell’Indice nazionale delle anagrafi. Tale parere tiene conto degli approfondimenti e delle indicazioni rese dall’Ufficio del Garante ai competenti uffici del predetto Ministero nel corso di alcune riunioni, relative

alle modalità di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice in relazione ai dati personali contenuti nell'INA; alle misure volte ad assicurare la rettificazione e l'aggiornamento dei dati personali trattati; alle modalità di espletamento e alla disciplina della vigilanza sulla tenuta delle anagrafi; alle disposizioni relative alle misure idonee a garantire la tracciabilità delle attività svolte nell'ambito del sistema informativo in esame (prov. 24 giugno 2011 [doc. web n. 1826698]).

Sotto altro profilo, si segnala ancora la richiesta di chiarimenti formulata dal Comune di Arzignano in ordine all'iniziativa dell'amministrazione di offrire a tutti gli assessori e consiglieri la possibilità di sottoporsi, in forma volontaria e consensuale, a un *drug test* per l'accertamento di assunzione di sostanze stupefacenti.

Al riguardo è stato fatto presente che non è compito del Garante valutare se l'iniziativa volta a somministrare *drug test* ad assessori e consiglieri comunali rientri nelle attività istituzionali dell'ente locale e che in ordine alla possibilità di pubblicare "i dati sensibili relativi all'accertamento", si deve aver presente che la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede un espresso divieto di diffondere dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati (art. 22, comma 8, del Codice).

È stato, altresì, fatto presente che, allo stato, la sottoposizione all'accertamento di assenza di tossicodipendenza –prima dell'assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici– è prevista dalla specifica normativa di settore solo per gli *"appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità"* (art. 125, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) (nota 30 maggio 2011).

Con specifico riguardo al trattamento dei dati effettuato da soggetti esterni all'amministrazione comunale per l'esercizio di funzioni istituzionali (*outsourcing*) è stato segnalato a questa Autorità che un comune si era avvalso, per la redazione dei verbali di infrazione al codice della strada e per la rilevazione fotografica degli illeciti amministrativi, del contributo di una società privata esterna. Dagli atti dell'istruttoria è emerso, altresì, che alcuni dipendenti di tale società erano stati investiti direttamente dal sindaco dell'esercizio delle

funzioni comunali di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta, attraverso la nomina ad ausiliari del traffico (l. 15 maggio 1997, n. 127). In merito il Garante ha rappresentato che nel trattamento di dati personali connesso allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, ciascun soggetto pubblico può avvalersi del contributo di soggetti esterni, affidando a essi determinate attività che restano nella sfera della titolarità dell'amministrazione stessa e che non comportano decisioni di fondo sulle finalità e sulle modalità di utilizzazioni dei dati. Tuttavia, in questo caso, è necessario che l'amministrazione –in qualità di titolare del trattamento– designi il soggetto esterno come “responsabile del trattamento” con un apposito atto scritto che specifichi analiticamente i compiti a esso affidati (art. 29 del Codice). In caso contrario, il trattamento di dati personali si configura come una comunicazione esterna e, in quanto tale, è assoggettata alle norme più stringenti previste per tale operazione (art. 19, comma 3, del Codice). Analogamente, è stato fatto presente che le persone fisiche che materialmente trattano i dati personali sia del comune sia del soggetto privato esterno devono essere designate “incaricati del trattamento” con un atto scritto che individui puntualmente l'ambito del trattamento che essi possono effettuare (art. 30 del Codice) (nota 30 maggio 2011).

Si segnala infine che il Garante ha espresso parere favorevole sullo schema di disegno di legge provinciale riguardante l'introduzione del voto per corrispondenza nella Provincia autonoma di Bolzano.

Gli elettori, residenti all'estero o dimoranti fuori provincia e interessati a questa modalità di esercizio del diritto di voto, devono farne apposita richiesta al comune nelle cui liste elettorali sono iscritti. Il comune trasmette, poi, all'ufficio elettorale centrale tutta la documentazione necessaria alla formazione della lista dei cittadini che votano per posta. Al termine della procedura, all'elettore viene recapitato un plico contenente l'informativa sul trattamento dei dati personali e la documentazione necessaria per l'espressione del voto.

L'Autorità, limitatamente agli aspetti di sua competenza, ha rilevato che la disciplina dell'esercizio del diritto di voto per corrispondenza individua adeguate misure e accorgimenti a tutela dei dati personali degli elettori. Sulla base, infatti, delle precisazioni fornite dalla provincia in merito all'informativa trasmessa agli elettori, ai tempi e alle finalità di

conservazione della lista formata a cura dell'ufficio elettorale centrale, risulta che i dati personali di chi intende esercitare il voto per corrispondenza saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della consultazione elettorale di riferimento (parere 20 ottobre 2011 [doc. *web* n. 1851426]).

### **3.5. COMUNICAZIONI DI DATI PERSONALI TRA SOGGETTI PUBBLICI**

Nell'anno di riferimento sono pervenute diverse comunicazioni da parte di soggetti pubblici riguardanti la trasmissione ad un altro soggetto pubblico, in assenza di una norma che lo preveda, di dati personali –diversi da quelli sensibili e giudiziari– necessari per lo svolgimento di funzioni istituzionali (artt. 19, comma 2, e 39, comma 1, lett. *a*), del Codice).

In proposito, si segnala, fra le altre, la comunicazione effettuata dal Comune di Talana per trasmettere al Consiglio nazionale delle ricerche e Istituto di genetica delle popolazioni di Sassari (Cnr-Igp) i nominativi, gli indirizzi e i numeri di telefono degli emigrati con i quali l'ente ha mantenuto un contatto, per coinvolgere anche questi soggetti nelle ricerche scientifiche sulla salute dei cittadini e la prevenzione di malattie genetiche già effettuate dal Cnr-Igp sulla popolazione di Talana.

Al riguardo, in relazione alle esigenze evidenziate con la suddetta comunicazione, il Garante ha rappresentato di non avere osservazioni da formulare in ordine alla comunicazione all'Istituto di genetica dei dati personali sovraindicati, sempre che i medesimi dati fossero stati legittimamente raccolti e trattati da parte del Comune di Talana per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

L'Autorità, in tale occasione, ha, altresì, precisato che l'iniziativa descritta doveva, comunque, avvenire nel rispetto di opportune garanzie a tutela degli interessati anche attraverso il conferimento di un'idonea informativa circa il trattamento che sarebbe stato svolto dal Cnr-Igp (con particolare riferimento all'origine dei dati), assicurando la volontarietà dell'adesione dei soggetti coinvolti nonché la cancellazione dei dati delle persone non intenzionate a partecipare alla predetta ricerca in conformità alla normativa di settore (cfr. art. 13 del Codice e relativo Allegato A.4. contenente il "Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici") (nota 5 dicembre 2011).

Si segnala altresì il caso di una prefettura, la quale a seguito di una segnalazione ricevuta dai Carabinieri, nell'ambito della procedura *ex art.* 121 del d.P.R. n. 309/1990, ha chiesto chiarimenti al Garante in ordine alla possibilità di trasmettere ad un comune, ai sensi degli artt. 19, comma 2, e 39 del Codice, taluni dati personali riguardanti lo stato di tossicodipendenza di un cuoco, suo dipendente addetto ad una mensa scolastica, in considerazione dei rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei frequentatori della mensa stessa. Al riguardo, l'Ufficio ha evidenziato che la disciplina sulle comunicazioni inviate al Garante (contenuta nei citati artt. 19 e 39 del Codice), riguarda esclusivamente le comunicazioni tra soggetti pubblici aventi ad oggetto dati non sensibili. Ha, inoltre, precisato che la Conferenza unificata Stato–Regioni, città e autonomie locali, ha stipulato un'intesa in materia di accertamenti di assenza di assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope per i lavoratori impiegati in mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute degli stessi e dei terzi (con provvedimento Conferenza unificata del 30 ottobre 2007 - "Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza" (Repertorio atti n. 99/CU), pubblicato in G.U. 15 novembre 2007, n. 266) e che la professione di "*cuoco addetto alla mensa scolastica*" non risulta annoverata tra le mansioni a rischio individuate nell'allegato 1 che forma parte integrante dell'intesa stessa (nota 27 aprile 2011).

Enac

Appare per alcuni profili connessa alla precedente, una segnalazione relativa all'Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac), che aveva con ordinanza obbligato gli esercenti il servizio di noleggio con conducente (ncc) ad esporre sul parabrezza del veicolo, per i controlli degli organi di vigilanza, il foglio di servizio contenente oltre ai dati identificativi della società di noleggio, i dati anagrafici del passeggero, e l'indicazione della destinazione dello stesso.

Al riguardo l'Ufficio ha avviato un'istruttoria per individuare le specifiche esigenze che rendevano necessario il suddetto trattamento e per accertare che in tale ambito fossero rispettati i principi di pertinenza, non eccedenza e proporzionalità dei dati (art. 11 del Codice) invitando altresì l'ente a specificare, in particolare, se le citate informazioni potessero essere riportate nel documento con modalità tali da non consentire la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta di esibizione da parte degli organi di vigilanza.

Facendo seguito all'intervento dell'Ufficio, l'Enac ha comunicato di aver provveduto ad integrare l'ordinanza oggetto della segnalazione in modo conforme a quanto previsto dalla normativa sulla protezione dei dati personali, prevedendo, in particolare, che il foglio di servizio di cui devono essere muniti gli esercenti l'attività di noleggio con conducente non in possesso di subconcessione aeroportuale venga *“conservato in modo tale che le informazioni contenute non siano direttamente visibili, ma immediatamente disponibili in caso di richiesta di esibizione da parte degli Organi di vigilanza”* (nota 17 febbraio 2012).

### 3.6. L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA

Anche nel 2011 sono pervenute segnalazioni relative al regime di pubblicità nell'ambito dei procedimenti di espropriazione forzata introdotto dalla riforma del processo esecutivo (d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla l. 14 maggio 2005, n. 80), che prevede la pubblicazione in appositi siti internet di copia dell'ordinanza del giudice che dispone sulla vendita forzata e della relazione di stima dei beni da espropriare.

Pubblicità dei dati  
nei procedimenti  
di espropriazione  
forzata

In dettaglio, in un reclamo l'interessato lamentava la presenza in internet del proprio nominativo nella prima pagina della perizia, prodotta all'Ufficio, allegata ad un avviso d'asta.

In un caso analogo, veniva segnalata in particolare la pubblicazione sul sito internet di una società di aste immobiliari di una perizia allegata all'avviso d'asta, anch'essa prodotta, che recava, tra le altre informazioni, anche il nome e i dati anagrafici dell'interessata.

Le verifiche effettuate nei due casi dall'Autorità sui siti in questione hanno permesso di rilevare la presenza delle procedure oggetto di segnalazione, prive però dei dati personali dei segnalanti e degli altri debitori, evidentemente già rimossi in seguito alle lamentele degli interessati.

L'Autorità ha comunque sollecitato l'attenzione della società di aste *online* e dei presidenti dei tribunali interessati, anche richiamando il provvedimento del 7 febbraio 2008 ([doc. *web* n. 1490838], v. Relazione 2007, p. 55) con il quale il Garante ha evidenziato, in particolare, l'esigenza di omettere nelle copie pubblicate sia dell'avviso di vendita sia delle ordinanze e delle relazioni di stima, le generalità e ogni altro dato personale idoneo a rivelare l'identità del debitore e di eventuali soggetti terzi non previsto dalla legge e comunque non pertinente

rispetto alla procedura in corso, al fine di evitare il ripetersi di analoghi episodi (note 4 aprile e 15 novembre 2011).

In ulteriori due segnalazioni, veniva lamentato, in un caso, l'invio a numerosi cittadini residenti nel comune dell'interessato di un volantino contenente informazioni volte a reperire l'immobile di sua proprietà oggetto di vendita con incanto, nell'altro, la pubblicazione della precisa denominazione con cui l'immobile oggetto della procedura era conosciuto nella zona ove era situato. L'Autorità ha chiarito che nelle due fattispecie non vi era stata alcuna violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, in quanto le due pubblicazioni non contenevano dati personali dei debitori o di soggetti estranei alla procedura, bensì solo informazioni che permettevano di individuare con univocità gli immobili oggetto di espropriazione (note 4 gennaio e 25 maggio 2011).

Procedure  
concorsuali

Un sindacato ed alcuni cittadini avevano lamentato che collegandosi al sito internet "Portale delle procedure concorsuali", gestito dal Ministero della giustizia, con le credenziali fornite ai creditori interessati ad una procedura esecutiva, ogni creditore poteva accedere non solo alla propria scheda personale, bensì all'intero "Progetto di stato passivo" della procedura, ottenendo in tal modo informazioni dettagliate in relazione a qualsivoglia posizione di credito nei confronti del debitore; inoltre i nomi dei creditori non risultavano oscurati.

All'esito dell'istruttoria, sentito anche il Ministero della giustizia, il Garante ha ritenuto corretto il trattamento dei dati in oggetto.

In particolare, per quanto attiene alle norme specifiche relative alle procedure concorsuali, l'Autorità ha rilevato che il r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (cd. "legge fallimentare") stabilisce l'obbligo per gli organi della procedura di mettere a disposizione dei creditori il progetto di stato passivo e lo stato passivo nella loro interezza, ossia in forma integrale. Né l'indicazione del nominativo dei creditori inseriti in tali atti può ritenersi eccedente, ai sensi dell'art. 11 del Codice, rispetto agli scopi che la normativa concorsuale si prefigge, in quanto l'esatta identificazione dei creditori insinuati nella procedura è necessaria per la tutela dei diritti, eventualmente confliggenti, vantati dai vari creditori (si pensi, ad esempio, all'accertamento della *scientia decoctionis* in capo ad un creditore, al fine di ottenere una revocatoria, oppure alla contestazione di un privilegio) (nota 20 luglio 2011).